

REGOLAMENTO
Approvato dal Consiglio dei Delegati
nella sessione ordinaria del 13 maggio 1971

edizione aggiornata

REGOLAMENTO

Edizione aggiornata – Novembre 2019

TESTO del 13 maggio 1971 con le seguenti modifiche deliberate dal Consiglio dei Delegati e del Comitato Esecutivo:

- Deliberazione del 10 luglio 1972: Concessione dell'indennità integrativa speciale al Segretario e ai Vicesegretari
- Deliberazione del 27 novembre 1975: modifiche agli articoli 8, 29, 31 e 56; aggiunta degli articoli 55bis e 55ter
- Deliberazione del 23 aprile 1976: Modifica del secondo comma dell'articolo 59 concernente l'aumento dell'indennità di liquidazione per cessazione dell'incarico dei Vice Segretari
- Deliberazione del 23 aprile 1976: Norme relative alla istituzione del Tribunale Amministrativo dell'IILA ⁽¹⁾
- Deliberazioni del 28 giugno 1974 e del 23 novembre 1976: Bandiera, stemma e timbro dell'Istituto
- Deliberazione del 27 settembre 1979: modifica dell'articolo 62
- Deliberazione del 22 aprile 1981: modifica dell'articolo 55bis
- Deliberazione del 17 novembre 1983: Modifica degli articoli 59 e 62, nonché degli articoli 70, 71, 72, 73, 75 e 76 questi ultimi concernenti il Tribunale Amministrativo
- Deliberazione del 6 giugno 1995: Modifica degli articoli 59, 60 e 61
- Deliberazione del 21 gennaio 2016: Sospensione temporale degli articoli 59, 61 e 62
- Deliberazione del 21 novembre 2019: Reintegro degli articoli 59, 61 (solo quanto previsto per le spese di viaggio del Segretario Generale e dei Segretari Tematici) e 62 (50% indennità di Prima Sistemazione)

¹ Il “Regolamento di procedura del Tribunale Amministrativo dell'IILA” è stato approvato dal Tribunale Amministrativo stesso nell'udienza che ha avuto luogo in data 26 marzo 1990.

Capitolo I

DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI

Articolo 1

Il Consiglio previsto all'articolo 4 della Convenzione Internazionale è il supremo organo dell'IILA e si compone di un Delegato per ogni Paese membro.

Articolo 2

I Delegati sono designati dai loro rispettivi Governi. Potranno nominare uno o più sostituti e tanti consulenti quanti ritenessero opportuno

- a) I Delegati ed i loro sostituti non potranno farsi rappresentare.
- b) La designazione e le credenziali dei Delegati saranno comunicate, per le vie diplomatiche, al Presidente dell'Istituto, al quale compete la loro verifica.
- c) I sostituti ed i consulenti saranno accreditati con nota a firma del Delegato.

Articolo 3

Il Consiglio dei Delegati è diretto dal Presidente o dal Vicepresidente che lo sostituisce nelle sue funzioni.

Capitolo II

DELLE SESSIONI DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI

Articolo 4

Le sessioni del Consiglio dei Delegati saranno ordinarie e straordinarie.

Articolo 5

La verifica del numero dei Delegati presenti per la validità stabilita all'articolo 4, paragrafo 6, della Convenzione Internazionale, sarà effettuata dal Presidente prima di aprire la sessione. Si dovrà procedere a tale verifica per ogni votazione.

Articolo 6

Le sessioni si effettueranno:

- a) Le ordinarie, due volte all'anno, nei mesi di aprile e di ottobre;
- b) le straordinarie, su convocazione per espressa iniziativa del Presidente oppure su richiesta scritta di un terzo dei Delegati, in caso di questioni gravi ed importanti che richiedano una soluzione urgente

Articolo 7

Nella prima sessione ordinaria si esaminerà il rapporto del Segretario Generale sulle attività svolte dall'Istituto durante l'ultimo semestre dell'anno precedente e si procederà ad esaminare e ad approvare o a respingere i resoconti dell'esercizio corrispondente.

Articolo 8

Nella seconda sessione ordinaria si esaminerà la relazione del Segretario sull'attività svolta durante il primo semestre dell'anno in corso e si procederà ad esaminare il programma ed il preventivo per l'anno successivo sulla base delle proposte della Segreteria, esaminate previamente dalla Commissione di Programmazione e Bilancio, la quale li sottoporrà all'attenzione del Comitato Esecutivo.

Articolo 9

La convocazione della sessione ordinaria ed il relativo ordine del giorno, predisposti dal Segretario, d'accordo con il Presidente, saranno comunicati con trenta giorni di anticipo.

1. Unitamente all'ordine del giorno, il Segretario invierà ai Delegati i relativi documenti di lavoro.
2. Il termine a cui si riferisce questo articolo, applicabile anche alla convocazione della sessione straordinaria, potrà essere ridotto, a giudizio del Presidente, in base all'urgenza dei temi da trattare.

Articolo 10

L'ordine del giorno provvisorio e gli argomenti presentati saranno sottoposti all'attenzione del Consiglio dei Delegati, che deciderà a maggioranza semplice.

Articolo 11

Ogni Delegato potrà chiedere al Segretario l'iscrizione di materie supplementari all'ordine

del giorno, almeno quindici giorni prima della data di inizio di ogni sessione ordinaria.

Articolo 12

All'inizio della sessione ordinaria potranno essere iscritti all'ordine del giorno provvisorio argomenti in esso non contemplati, con il consenso della maggioranza dei due terzi dei Delegati presenti.

Articolo 13

Le sessioni ordinarie e straordinarie dureranno sino all'esaurimento degli argomenti dei rispettivi ordini del giorno, entro i termini stabiliti da questo Regolamento, d'accordo con un calendario di lavoro approvato nella seduta di apertura. Detto calendario potrà essere modificato dallo stesso Consiglio dei Delegati, quando le circostanze lo richiedano.

Articolo 14

Qualora il Presidente desiderasse partecipare ai dibattiti di una seduta, in qualità di Delegato del suo Paese, si farà sostituire, nelle sue funzioni di Presidente, da uno dei Vicepresidenti.

Articolo 15

Le sessioni potranno essere sospese per un periodo determinato, su iniziativa del Presidente o di qualunque dei membri del Consiglio, con decisione presa a maggioranza semplice.

Articolo 16

La preparazione, la sollecita distribuzione e la conservazione degli atti delle sessioni del Consiglio dei Delegati e la relativa documentazione saranno a cura del Segretario.

Articolo 17

Le sessioni del Consiglio dei Delegati si effettueranno nella sede dell'IILA, eccettuato nei casi di forza maggiore o su decisione del Presidente.

Capitolo III

DELLE VOTAZIONI

Articolo 18

Ogni Delegazione avrà diritto a un voto, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione Internazionale.

Articolo 19

Le decisioni saranno prese:

- a) a maggioranza dei due terzi dei Delegati presenti, nelle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione della Convenzione Internazionale; nelle questioni di sostanza o nei casi stabiliti nel presente Regolamento;
- b) a maggioranza semplice, nelle questioni di procedura e negli altri casi previsti da questo Regolamento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente

Articolo 20

Il Presidente stabilirà quali questioni debbano essere considerate di sostanza e quali di procedura. In caso di contestazione, il Consiglio dei Delegati deciderà sull'argomento a maggioranza semplice.

Articolo 21

Le proposte, le raccomandazioni ed i voti approvati dal Consiglio dei Delegati saranno comunicati ai Governi degli Stati membri, per i canali diplomatici e con nota a firma del Presidente dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della Convenzione Internazionale.

Capitolo IV

DEL PRESIDENTE E DEI VICEPRESIDENTI

Articolo 22

Il Presidente sarà eletto dal Consiglio dei Delegati tra i suoi membri, con votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei Delegati presenti.

Articolo 23

I Vicepresidenti saranno eletti dal Consiglio dei Delegati, tra i suoi membri, con votazione segreta, a maggioranza semplice dei Delegati presenti.

Articolo 24

I Vicepresidenti potranno essere rieletti semprechè gli interessi dell'Istituto lo richiedano.

Articolo 25

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i Vicepresidenti lo sostituiranno a turno, in base a quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 3, della Convenzione Internazionale.

Articolo 26

In caso di assenza o di in impedimento del Vicepresidente che deve sostituire il Presidente, si procederà in conformità dell'articolo precedente.

Articolo 27

In caso di assenza o di impedimento di uno dei Vicepresidenti, questi sarà sostituito, mediante sollecita comunicazione, dal suo Delegato Sostituto, eccetto nei casi di cui agli articoli 25 e 26.

Articolo 28

Qualora il Presidente cessasse di esercitare le proprie funzioni, per qualsiasi motivo, sarà sostituito ad interim dal Vicepresidente a cui compete, ai sensi degli articoli 25 e 26.

Il Vicepresidente procederà a convocare immediatamente il Consiglio dei Delegati in sessione straordinaria allo scopo di eleggere il Presidente per il restante periodo del mandato o per un nuovo periodo, secondo quanto sarà deciso dal Consiglio.

Articolo 29

Qualora uno dei Vicepresidenti cessa dall'esercizio delle sue funzioni, per qualsiasi motivo, il Presidente convocherà immediatamente il Consiglio dei Delegati per eleggere un nuovo Vicepresidente.

Capitolo V DEL COMITATO ESECUTIVO

Articolo 30

Il Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e dai tre Vicepresidenti, è l'organo che opera per il raggiungimento delle finalità dell'Istituto, secondo quanto stabilito dalla Convenzione Internazionale.

Articolo 31

Le sue funzioni sono le seguenti:

- a) svolge i compiti assegnatigli dal Consiglio dei Delegati o dai Regolamenti;
- b) cura il buon funzionamento dei diversi settori dell'Istituto;
- c) promuove iniziative tendenti al miglior svolgimento delle funzioni dell'Istituzione;
- d) studia tutte le questioni aventi attinenza con la programmazione ed il preventivo che il Segretario sottopone alla considerazione del Consiglio dei Delegati;
- e) sottopone all'approvazione del Consiglio dei Delegati il programma annuale dei lavori e il preventivo.

Articolo 32

Il Comitato Esecutivo sottoporrà all'attenzione del Consiglio dei Delegati gli argomenti che riterrà più importanti.

Articolo 33

Il Comitato Esecutivo si riunirà per lo meno una volta al mese; su decisione del Presidente, o su richiesta di uno dei suoi membri.

Articolo 34

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide quando siano presenti per lo meno tre dei suoi membri.

Articolo 35

Le decisioni saranno prese a maggioranza semplice. In caso di parità, deciderà il voto del Presidente o del Vicepresidente che svolge le funzioni di Presidente.

Articolo 36

La preparazione, la distribuzione e la conservazione dei verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo e la documentazione corrispondente saranno a cura del Segretario.

Capitolo VI

DEL SEGRETARIO, DEI VICESEGRETARI E DEL PERSONALE

Articolo 37

Oltre ad assolvere le funzioni generali stabilite all'articolo 8 della Convenzione Internazionale, nonché quelle specifiche previste in questo Regolamento, il Segretario è il capo dell'amministrazione dell'Istituto.

Articolo 38

Il Segretario assisterà il Presidente ed il Comitato Esecutivo nelle loro rispettive funzioni. Dirigerà e coordinerà le attività delle Vicesegreterie e di ogni altro organo tecnico la cui creazione si rendesse necessaria.

Articolo 39

Il Segretario potrà chiedere al Presidente di convocare il Consiglio dei Delegati, o il Comitato Esecutivo, quando ci fossero questioni molto importanti da risolvere.

Articolo 40

Il Segretario è eletto dal Consiglio dei Delegati a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Articolo 41

Il Segretario ricopre la carica per un periodo di tre anni e può essere rieletto per un altro periodo analogo.

Articolo 42

Il Segretario potrà essere revocato dal Consiglio dei Delegati con la stessa maggioranza prevista all'articolo 40.

Articolo 43

L'elezione e la revoca del Segretario avranno luogo a scrutinio segreto.

Articolo 44

Il Segretario, in caso di assenza temporanea, potrà essere sostituito dal Vicesegretario con maggiore anzianità di servizio. In caso di assenza definitiva, si procederà in conformità con l'articolo 40.

Articolo 45

I Vicesegretari saranno designati dal Consiglio dei Delegati a maggioranza semplice, secondo quanto stabilito all'articolo 7, paragrafo 3, della Convenzione Internazionale.

Articolo 46

I Vicesegretari saranno designati specificamente per ognuno dei seguenti settori:

- a) Culturale;
- b) Tecnico-Scientifico;
- c) Socio-Economico.

Articolo 47

Il Segretario procederà alla selezione dei candidati, in base ai loro meriti. Porterà alla conoscenza dei Delegati, con un anticipo di 15 giorni, le sue proposte alla riunione del Consiglio dei Delegati. Trasmetterà, inoltre, entro lo stesso termine, i "curricula vitae" degli altri candidati iscritti in conformità alle condizioni stabilite.

Articolo 48

I Vicesegretari potranno essere confermati nelle loro cariche per un altro periodo. La proroga e la revoca dall'esercizio di queste saranno decise dal Consiglio dei Delegati a maggioranza semplice, su proposta del Segretario, nei casi in cui lo richiedano l'interesse dell'Istituto.

Articolo 49

La designazione, la proroga e la revoca dei Vicesegretari avranno luogo a scrutinio segreto.

Articolo 50

Nel territorio della Repubblica italiana, il Segretario godrà delle immunità e dei privilegi previsti all'articolo 5 dell'Accordo di Sede tra l'Istituto Italo-Latino Americano ed il Governo italiano. Nello stesso territorio, i tre Vicesegretari godranno dei benefici previsti per i funzionari dell'Istituto all'articolo 6 di detto Accordo.

Articolo 51

Alla scadenza dei loro mandati, il Segretario ed i Vicesegretari continueranno a svolgere le loro funzioni sino a quando i loro sostituti avranno assunto le rispettive cariche.

Articolo 52

Il personale dell'Istituto comprende i funzionari e gli impiegati, secondo le categorie stabilite nello Statuto del Personale.

Articolo 53

Fanno altresì parte del Personale dell'Istituto gli impiegati messi a disposizione di questo dal Governo italiano, in conformità con l'articolo 10, paragrafo 3, della Convenzione Internazionale, sebbene non siano inclusi nelle categorie stabilite nello Statuto del Personale.

Articolo 54

La nomina dei funzionari direttivi, tecnici, amministrativi e degli impiegati permanenti dell'Istituto avverrà per concorso, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della convenzione Internazionale. Quella del personale per lavori a carattere temporaneo avverrà per contratto.

Articolo 55

Lo Statuto del Personale stabilirà le categorie, i diritti, i doveri e gli obblighi dei funzionari e degli impiegati dell'Istituto, nonché le sanzioni ed i procedimenti disciplinari.

Capitolo VII

DELLE COMMISSIONI, DEL BILANCIO PREVENTIVO, DEL BILANCIO CONSUNTIVO E DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE GENERALI

Articolo 55 bis

Per decidere su questioni di sua competenza, il Consiglio dei Delegati dispone delle Commissioni di Programmazione e Bilancio, di Affari Giuridici e di Borse di Studio. In caso di necessità può creare altre Commissioni permanenti e transitorie. La loro composizione e funzionamento saranno regolate da norme esecutive di carattere speciale.

Articolo 55 ter

La Commissione di Programmazione e Bilancio esaminerà dettagliatamente il progetto di programma e preventivo presentato dalla Segreteria e ne informerà il Comitato Esecutivo, il quale lo presenterà al Consiglio dei Delegati. La Commissione potrà suggerire modifiche, aggiunte e soppressioni a tale progetto per l'approvazione del Consiglio dei Delegati.

Articolo 56

I progetti di bilancio e la relativa relazione di esecuzione, predisposti dal Segretario ed esaminati dal Comitato Esecutivo con la collaborazione della Commissione di Programmazione e Bilancio, saranno portati a conoscenza dei Delegati almeno 30 giorni prima della data fissata per la sessione del Consiglio dei Delegati, nel corso della quale saranno approvati dai due terzi dei presenti.

Articolo 57

Il Presidente e i Vicepresidenti usufruiranno del gettone di presenza stabilito nel Bilancio annuale di Previsione dell'Istituto.

Articolo 58

Il Presidente e i Vicepresidenti che, in conformità dell'articolo 4 della Convenzione Internazionale, lo sostituisce, potrà disporre della indennità per spese di rappresentanza fissate dal Bilancio di Previsione dell'Istituto.

Articolo 59

Il Segretario e i Vicesegretari percepiranno gli stipendi mensili netti fissati dal Bilancio di Previsione.

Riceveranno inoltre l'indennità di rappresentanza stabilita dallo stesso Bilancio.

In considerazione della speciale natura politica del loro incarico a tempo determinato prefissato, all'atto della cessazione delle funzioni sarà loro corrisposta una indennità di liquidazione nella misura di due mensilità delle loro remunerazioni totali per ogni anno di servizio effettivo, non computandosi il primo anno le frazioni di anno.

Sarà inoltre corrisposta una indennità aggiuntiva di risistemazione nelle seguenti misure:

- per il Segretario un terzo di due mensilità globali per ciascun anno di servizio completo prestato all'IILA, fino ad un massimo di due mensilità globali, non computandosi le frazioni di un anno;
- per i Vicesegretari un quarto di due mensilità globali per ciascun anno di servizio completo prestato all'IILA fino ad un massimo di due mensilità globali, non computandosi le frazioni di un anno;

Il diritto alle predette indennità è condizionato al compimento del primo mandato. Cessazioni Anticipate dovranno essere comunque notificate con un preavviso di almeno tre mesi. Il mancato completamento del periodo di preavviso darà luogo a recupero sulle competenze spettanti.

Al Segretario ed ai Vicesegretari è dovuta l'indennità integrativa speciale nella stessa misura prevista per il personale dell'Istituto, in applicazione dell'articolo 50, secondo comma, dello Statuto del Personale.

Articolo 60

Al Segretario ed ai Vicesegretari con famiglia a carico viene corrisposta una aggiunta nella seguente misura:

- per il coniuge il 15% calcolato unicamente sullo stipendio base mensile;
- per ciascun figlio minore, ovvero fino ai 25 anni di età se studente universitario, il 5% calcolato unicamente sullo stipendio base mensile.

Articolo 61

Qualora all'atto della loro designazione il Segretario o i Vicesegretari risiedessero fuori Roma, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio, estensibile al coniuge e ai figli minori, ovvero che non abbiano compiuto il 25° anno di età se studenti universitari, nonché a quello del trasporto degli effetti personali, per un massimo di Kg. 1.000 netti per il Segretario e per i Vicesegretari e di Kg. netti per ciascun familiare.

Uguale diritto avranno al termine delle loro funzioni purché abbiano portato a compimento il primo mandato

Articolo 62

Al Segretario ed ai Vicesegretari che, all'atto della loro designazione, risiedessero fuori Roma, spetterà infine una indennità per le spese di sistemazione pari a due mensilità del loro stipendio globale: ai predetti potrà essere concessa una indennità di alloggio che verrà stabilita dal Bilancio di Previsione.

Articolo 63

Il limite per il personale amministrativo non deve superare il trenta per cento delle entrate dell'Istituto.

Articolo 64

Restano escluse dal concetto di Personale, ai fini previsti negli articoli precedenti, le spese relative alle remunerazioni del Presidente, dei Vicepresidenti, del Segretario Generale, dei Vicesegretari e degli impiegati messi a disposizione dell'Istituto dal Governo italiano, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, della Convenzione Internazionale. Non saranno inoltre incluse le remunerazioni ai tecnici ed agli esperti con contratto a carattere temporaneo per compiti specifici, nonchè le riserve del fondo di liquidazione, gli oneri fiscali, la previdenza e l'assistenza sociale del personale.

Capitolo VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 65

Le proposte di emendamento al presente Regolamento saranno comunicate dai Delegati al Presidente, il quale deciderà la loro iscrizione all'ordine del giorno di una sessione del Consiglio, in conformità di quanto disposto al riguardo dall'articolo 9.

Articolo 66

Gli emendamenti saranno approvati dal Consiglio dei Delegati a maggioranza di due terzi dei presenti ed entreranno in vigore al termine della seduta nel corso della quale si è proceduto alla loro votazione.

Articolo 67

Nelle elezioni previste dal presente Regolamento si farà il possibile per attenersi ad una equa distribuzione degli incarichi fra gli Stati membri.

Articolo 68

L'interpretazione degli articoli del presente Regolamento sarà di competenza esclusiva del Consiglio dei Delegati.

Capitolo IX DISPOSIZIONI SPECIALI - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

Articolo 69

E' istituito, quale organo autonomo dell'Istituto, un Tribunale Amministrativo competente a conoscere, comporre e definire tutte le controversie insorte a qualsiasi titolo tra l'Istituto stesso e i suoi funzionari e impiegati.

Il Tribunale Amministrativo sarà altresì competente a conoscere tutte le controversie insorte tra l'Istituto e i suoi collaboratori occasionali o temporanei o straordinari, ivi compresi i consulenti.

Il Tribunale Amministrativo potrà conoscere tutte le controversie relative a rapporti contrattuali con terzi, che gli siano specificamente ed esplicitamente sottoposte in virtù di clausola compromissoria.

Articolo 70

La cognizione delle controversie indicate nei primi due commi dell'articolo precedente è subordinata, a pena di inammissibilità, all'espletamento di un apposito ricorso da proporre al Comitato Esecutivo, ad istanza di qualsiasi parte interessata, entro 60 giorni dalla comunicazione ufficiale della decisione del Segretario Generale in merito alla specifica controversia.

Ogni parte interessata ha la facoltà di farsi assistere, davanti al Comitato Esecutivo, da un esperto di sua fiducia, che potrà essere presente e ascoltato nelle fasi del procedimento.

Il Comitato Esecutivo procede a tutti gli accertamenti che riterrà necessari e, prima della decisione finale sul ricorso, esperisce in via equitativa il tentativo di componimento della controversia.

Articolo 71

Il Tribunale Amministrativo è composto da cinque membri scelti tra persone di riconosciuta capacità ed esperienza nel campo giuridico, che abbiano cittadinanza di uno stato membro dell'ILA e siano estranei all'Istituto.

Il Collegio giudicante è costituito da tre membri che non abbiano tutti la medesima cittadinanza.

I membri del Tribunale Amministrativo sono nominati dal Consiglio dei Delegati per la durata di tre anni e possono essere riconfermati per uguale periodo di tempo.

I membri del Tribunale Amministrativo, subito dopo l'insediamento eleggono nel loro seno il Presidente. In caso di impedimento le sue funzioni sono esercitate dal membro del Collegio più anziano di età.

Le funzioni di Segreteria del Tribunale Amministrativo sono esercitate da un funzionario designato d'intesa con il Presidente del Tribunale.

L'indennità dovuta ai Giudici sarà fissata dal Comitato Esecutivo in relazione alle controversie ad esse devolute.

Articolo 72

Il Tribunale Amministrativo pronuncia la sentenza che definisce la controversia entro 30 giorni dalla udienza di discussione finale della causa.

Le decisioni del Tribunale Amministrativo sono adottate a maggioranza dei componenti del Collegio giudicante.

In sede di decisione finale, i membri del Collegio non hanno facoltà di astenersi dal giudizio.

Articolo 73

Il Tribunale Amministrativo dispone ed effettua, in sede istruttoria, le indagini e gli accertamenti che ritiene utili ai fini della cognizione e della decisione della causa. In particolare può chiedere agli organi dell'Istituto, su richiesta di parte o di ufficio, ogni informazione e documentazione necessaria.

Il Tribunale può esperire, nel corso della fase istruttoria, il tentativo di conciliazione della controversia.

Le parti interessate hanno il diritto di essere rappresentate ed assistite, nel corso del procedimento davanti al Tribunale Amministrativo, da un esperto di loro fiducia. Il Tribunale Amministrativo, peraltro, può consentire la difesa personale.

Articolo 74

Il Tribunale Amministrativo, per la risoluzione delle controversie sottoposte alla sua cognizione, applicherà : La Convenzione Internazionale istitutiva dell'IILA ed ogni altro accordo internazionale stipulato dall'istituto; il Regolamento dell'Istituto, lo Statuto del Personale e qualsiasi altra disposizione normativa interna adottata dall'Istituto; i principi generali del diritto; nonchè, per quanto ammissibili, le consuetudini e prassi amministrative dell'Istituto.

Articolo 75

La sentenza del Tribunale Amministrativo ha valore di cosa giudicata, dal giorno della sua

comunicazione a tutte le parti.

Articolo 76

Il Tribunale Amministrativo stabilisce autonomamente le modalità inerenti al proprio funzionamento.

Capitolo X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 77

Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Capitolo IX e su richiesta delle parti interessate le eventuali controversie in corso potranno essere sottoposte alla cognizione del Comitato Esecutivo e, successivamente, a quella del Tribunale Amministrativo.

Capitolo XI

BANDIERA, STEMMA E TIMBRO DELL'ISTITUTO

Articolo 78

La bandiera dell'Istituto sarà di formato rettangolare in tessuto bianco, al centro vi sarà inserito lo stemma dell'Istituto costituito dalla sigla IILA contornata dalla riproduzione emblematica delle bandiere degli Stati membri.

Lo stemma sarà adottato negli stampati e documenti d'ufficio; sarà utilizzato altresì per timbro dell'Istituto con l'aggiunta, in forma circolare, della denominazione "Istituto Italo-Latino Americano - Roma".